



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUCHERINI, MIRABELLI, SOLLO, ASTORRE, CUOMO,
PARENTE e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2015

Norme recanti elezione diretta del sindaco e del consiglio delle città
metropolitane

ONOREVOLI SENATORI. – L’istituzione delle città metropolitane costituisce un approdo di fondamentale importanza sia in termini di maggiore e più concreta efficienza nello svolgimento dell’azione amministrativa, con notevoli benefici per i cittadini, sia in termini di potenzialità di sviluppo sociale ed economico che esse sono in grado di esprimere.

Il dibattito politico, come quello scientifico, da tempo si interroga sulla opportunità di modificare, al fine di migliorare, il nostro assetto istituzionale articolato su vari, eccessivi, livelli di governo. In molte occasioni si è potuto verificare come l’inefficienza ed i ritardi dell’azione amministrativa siano stati la conseguenza proprio dell’eccessiva complessità dei rapporti tra i vari livelli di governo, con funzioni non propriamente ripartite tra comuni, province e regioni. Ciò ha generato confusione e incertezza a discapito di cittadini, imprese e del buon funzionamento dell’amministrazione.

La previsione delle città metropolitane nel nostro ordinamento è avvenuta dapprima con la legge 8 giugno 1990, n. 142. Successivamente le città metropolitane sono state inserite nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e infine costituzionalizzate negli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Nella scorsa legislatura, il governo Monti, con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aveva previsto il superamento delle province e l’istituzione delle città metropolitane. Tuttavia, la Corte costi-

tuzionale, con la sentenza n. 220 del 19 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, relativo all’istituzione delle città metropolitane. Con la medesima sentenza è stata altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme relative alle province contenute nell’articolo 17 del medesimo decreto-legge e nell’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. La Consulta ha censurato nella sua sentenza l’utilizzo improprio del decreto-legge il quale, in quanto atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema, quale quella prevista nelle norme dichiarate illegittime.

Nel corso dell’attuale legislatura, il governo Letta nella seduta del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2013, ha approvato, alla luce della predetta pronuncia della Corte costituzionale, un disegno di legge di modifica costituzionale per la soppressione delle province. Tale disegno di legge è stato approvato definitivamente dalle Camere con legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Del Rio).

Ciò che si è realizzato con l’approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, rappresenta senza dubbio un disegno riformatore di ampio respiro e di evidente capacità innovativa e semplificatrice, e soprattutto coerente in ogni suo aspetto con il quadro costituzionale attuale.

Il presente disegno di legge, nello specifico, intende esaltare il tasso di democraticità degli organi delle città metropolitane, prevedendo l’elezione diretta, e non di secondo grado, del sindaco e del consiglio me-

tropolitani. In coerenza con quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta legge Del Rio, laddove rinvia agli statuti delle città metropolitane la facoltà di prevedere l'elezione diretta a condizione che, entro la data di indizione delle elezioni, si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure definite dalla citata legge. Un'ulteriore condizione affinché si possa procedere con l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitani, che riguarda soltanto le città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, consiste nella previsione statutaria della costituzione di zone omogenee, aree caratterizzate da prossimità territoriale e da una rilevante integrazione sotto il profilo sociale ed economico, culturale ed ambientale e comprendente una popolazione non inferiore a 120.000 abitanti.

Il disegno di legge si compone di 23 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, specificando che l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitani è prevista esclusivamente per quelle città metropolitane che prevedono nel proprio statuto tale modalità di elezione, e che hanno concluso la procedura relativa all'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni. Inoltre, esso stabilisce che solo per le città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti è prevista l'elezione diretta dei due organi sopra richiamati.

L'articolo 2 disciplina le modalità di elezione del sindaco metropolitano. Al comma 2 stabilisce che la durata in carica non può eccedere i cinque anni e che il mandato non è rinnovabile per più di due mandati consecutivi. I successivi commi da 5 a 11 sono inerenti ad aspetti quali, la presentazione delle liste, le procedure previste per l'esercizio del voto, la proclamazione del sindaco risultato eletto, nonché il secondo turno di ballottaggio, ricalcando le norme

in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti recate dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

L'articolo 3 disciplina le modalità di elezione del consiglio metropolitano. Esso nell'articolare la disciplina di voto si rifà espressamente all'articolo 73 del TUEL, recante norme in materia di elezione dei consigli comunali nei comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 4 introduce disposizioni in materia di composizione dei consigli metropolitani. In particolare esso interviene apportando una modifica alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta legge Del Rio), con la quale si prevede che nei casi di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano il numero di consiglieri metropolitani rimanga lo stesso dei consiglieri comunali previsti per il consiglio comunale del comune capoluogo prima della costituzione della città metropolitana.

L'articolo 5 reca disposizioni inerenti la nomina della giunta metropolitana nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Inoltre, al comma 3 si prevede il potere, da parte del sindaco, di revocare gli assessori metropolitani, dandone comunicazione motivata al consiglio.

L'articolo 6 disciplina la composizione della giunta. Il numero degli assessori deve essere stabilito dallo statuto e non può essere superiore ad un terzo dei componenti del consiglio metropolitano e comunque non superiore a dodici unità. Nelle more dell'adozione di norme statutarie il numero di consiglieri non può essere superiore a sedici unità. Tale cifra è mutuata dal numero di assessori previsti per le città aventi un numero di abitanti superiore al milione, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, lettera a), del TUEL.

L'articolo 7 disciplina le competenze della giunta.

L'articolo 8 introduce disposizioni riguardanti l'istituto della mozione di sfiducia, riprendendo le previsioni normative di cui all'articolo 52 del TUEL.

L'articolo 9 reca disposizioni riguardanti l'elettorato passivo.

L'articolo 10 disciplina i requisiti per la candidatura sia alla carica di sindaco che alla carica di consigliere metropolitano. In particolare, per quanto riguarda la carica di sindaco metropolitano, esso stabilisce che nessuno può essere candidato alla carica di sindaco metropolitano in più di una città metropolitana. Per quanto riguarda la carica di consigliere metropolitano, al comma 1, si stabilisce che nessuno può presentarsi come candidato a consigliere metropolitano in più di due città metropolitane, quando le elezioni si svolgano nella stessa data, e l'impossibilità per i consiglieri metropolitani, o comunali, in carica di candidarsi alla medesima carica in altro consiglio metropolitano.

L'articolo 11 sancisce l'obbligo di opzione per il candidato eletto contemporaneamente alla carica di consigliere in due città metropolitane. In tali casi il candidato eletto deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio metropolitano in cui ha riportato il maggior numero di voti.

L'articolo 12 in materia di incandidabilità alle elezioni metropolitane rinvia espressamente alle disposizioni in materia di incandidabilità del capo IV del Testo unico di cui al decreto-legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

L'articolo 13 in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e di consigliere metropolitano fa esplicito rinvio alle disposizioni previste in materia dal TUEL. In particolare, per quanto riguarda l'istituto della ineleggibilità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del TUEL; mentre riguardo all'istituto della in-

compatibilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 del medesimo TUEL.

L'articolo 14 disciplina la decadenza dalla carica che avviene laddove il candidato accetti la candidatura alla carica di deputato. Inoltre la decadenza si applica in tutti quei casi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

L'articolo 15 disciplina l'istituto della incompatibilità per la carica di sindaco e consigliere metropolitano. Il comma 1 stabilisce che la carica di sindaco e assessore in un qualsiasi comune della città metropolitana è incompatibile con la carica di sindaco e di consigliere metropolitano. Il successivo comma 2 stabilisce che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di sindaco o assessore comunale, cessa dalla carica di consigliere. Il comma 3 stabilisce infine che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco metropolitano non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

L'articolo 16 disciplina l'istituto della incompatibilità per la carica di consigliere regionale. Esso stabilisce che le cariche di sindaco e di consigliere metropolitano sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. Al comma 2 si afferma l'incompatibilità per i consiglieri regionali che accettano la carica di sindaco o di consigliere metropolitano.

L'articolo 17 disciplina le esimenti alle cause di ineleggibilità o incompatibilità. Esso statuisce che non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune metropolitano, previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

L'articolo 18 disciplina i casi di perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità. Al comma 1 si stabilisce che la per-

dita delle condizioni di eleggibilità importano la decadenza dalla carica di sindaco e di consigliere metropolitano. Al comma 2 si stabilisce che le cause di incompatibilità, sia successive all'elezione alle suddette cariche sia precedenti, comportano comunque la decadenza dalla carica ricoperta. Il comma 3 stabilisce che la cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

L'articolo 19, con riguardo alla rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, rinvia espressamente alle disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 60 del TUEL.

L'articolo 20 disciplina l'istituto della contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Esso stabilisce l'obbligo per il consiglio metropolitano di contestare l'elezione alla carica di sindaco o consigliere metropolitano nel momento in cui si verifichi una delle condizioni costituenti causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezioni o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità. Il comma 2 prevede la possibilità per il sindaco o i consiglieri metropolitani di formulare, entro dieci giorni, osservazioni o eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Il comma 3 prevede la possibilità di agire in sede giurisdizionale. Il comma 4 prevede, entro i successivi dieci

giorni dalla formulazione delle osservazioni da parte del sindaco o del consigliere, che il consiglio metropolitano deliberi definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, inviti il sindaco o il consigliere metropolitano a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Infine, il comma 5 prevede che, nei casi in cui il sindaco o il consigliere non provvedano alla rimozione delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, o non esercitino il diritto di opzione, il consiglio metropolitano ne dichiari la decadenza.

L'articolo 21 disciplina l'istituto dell'azione popolare. Nello specifico, il comma 1 statuisce che la decadenza dalla carica di sindaco o di consigliere metropolitano può essere promossa in prima istanza da ogni cittadino elettore di ciascuno dei comuni della città metropolitana, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale civile. Il comma 2 stabilisce che l'azione può essere promossa anche dinanzi al prefetto. Da ultimo il comma 3 stabilisce che ove sorgessero controversie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'articolo 22 disciplina gli istituti relativi a aspettative, permessi e indennità per i quali si rinvia espressamente alle disposizioni di cui al capo IV del TUEL.

L'articolo 23 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle città metropolitane che prevedono nel proprio statuto l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano e che hanno concluso la procedura relativa all'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. La presente legge si applica altresì alle città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti che prevedono nel proprio statuto l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano e la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 1 comma 11, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56. In tali casi la presente legge si applica a condizione che il comune capoluogo abbia proceduto ad articolare il proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa o in alternativa l'articolazione del territorio in più comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 2.

(Elezione del sindaco metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.

3. Il sindaco metropolitano presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

4. La carica di sindaco metropolitano non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

5. Ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

6. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

7. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

8. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 7, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio metropolitano che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra

elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

9. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 8, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

10. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

11. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

12. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato, ai sensi del comma 10, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio metropolitano che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

Art. 3.

(Elezione del consiglio metropolitano)

1. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte della città metropolitana.

2. Le liste per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

3. Con la lista di candidati al consiglio metropolitano deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio di ogni comune metropolitano. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

4. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della presente legge, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I con-

trassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

5. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o del secondo turno.

6. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni dei comuni metropolitani.

7. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

8. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

9. Salvo quanto disposto dal comma 11, per l'assegnazione del numero dei consiglieri metropolitani a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri metropolitani da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di

esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

11. Qualora un candidato alla carica di sindaco metropolitano sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 9, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco metropolitano sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 9, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio metropolitano, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 9.

12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere metropolitano i candidati alla carica di sindaco metropolitano, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco metropolitano risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

13. Compite le operazioni di cui al comma 12 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre indivi-

duali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 4.

(Composizione dei consigli metropolitani)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 22, è inserito il seguente:

«22-bis. Nei casi di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano di cui al comma 22, il numero di consiglieri metropolitani è equivalente al numero di consiglieri comunali previsti per il consiglio comunale del comune capoluogo prima della costituzione della città metropolitana».

Art. 5.

(Nomina della giunta metropolitana)

1. Il sindaco metropolitano nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, dandone comunicazione al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori metropolitani, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 6.

(Composizione della giunta)

1. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la presiede, e da un numero di assessori metropolitani, stabi-

lito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri metropolitani, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità.

2. Gli assessori metropolitani sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, la giunta metropolitana è composta da un numero di assessori non superiore a sedici.

Art. 7.

(Competenze della giunta)

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 8.

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del consiglio su una proposta del sindaco o della giunta non importa obbligo di dimissioni degli stessi organi.

2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9.

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a sindaco metropolitano e a consigliere metropolitano gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica alle elezioni alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Art. 10.

(Requisiti della candidatura)

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere metropolitano in più di due città metropolitane, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri metropolitani o comunali in carica non possono candidarsi alla medesima carica in altro consiglio metropolitano.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco metropolitano in più di una città metropolitana.

Art. 11.

(Obbligo di opzione)

1. Il consigliere che sia eletto contemporaneamente alla carica di consigliere in due città metropolitane, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio metropolitano in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Art. 12.

(Incandidabilità alle elezioni metropolitane)

1. All'elezione del sindaco e dei consiglieri metropolitani si applicano le disposizioni in materia di incandidabilità di cui al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 13.

(Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e di consigliere metropolitano)

1. Si applicano alla carica di sindaco e di consigliere metropolitano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui agli articoli 60 e 61 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Si applicano alla carica di sindaco e di consigliere metropolitano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 63 citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14.

(Decadenza dalla carica di sindaco metropolitano)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato, comporta, in ogni caso, la decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

Art. 15.

(Incompatibilità per la carica di sindaco e consigliere metropolitano)

1. La carica di sindaco e assessore in un qualsiasi comune della città metropolitana è incompatibile con la carica di sindaco e di consigliere metropolitano.

2. Qualora un consigliere metropolitano assuma la carica di sindaco o assessore comunale cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sin-

daco metropolitano, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune metropolitano.

Art. 16.

(Incompatibilità per la carica di consigliere regionale)

1. Le cariche di sindaco, di consigliere e di assessore metropolitano sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Qualora un consigliere regionale assuma la carica di sindaco, consigliere o assessore metropolitano, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Art. 17.

(Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune metropolitano, previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 18.

(Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui la presente legge importa la decadenza dalla carica di sindaco e consigliere metropolitano.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è

venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 19.

*(Rimozione delle cause di ineleggibilità
e di incompatibilità)*

1. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20.

*(Contestazione delle cause di ineleggibilità
ed incompatibilità)*

1. Quando successivamente alla elezione alla carica di sindaco o consigliere metropolitano si verifichi una delle condizioni costituenti causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezioni o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il consiglio metropolitano è tenuto a contestarla.

2. Il sindaco o il consigliere metropolitano hanno dieci giorni per formulare osservazioni o eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio metropolitano delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il sindaco o il consigliere metropolitano a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il sindaco o il consigliere metropolitano non vi provvedano entro i successivi dieci giorni il consiglio metropolitano ne dichiara la decadenza. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio metropolitano e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 21.

(Azione popolare)

1. La decadenza dalla carica di sindaco o di consigliere metropolitano può essere promossa in prima istanza da ogni cittadino elettore di ciascuno dei comuni della città metropolitana, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 22.

(Aspettative, permessi e indennità)

1. Con riguardo al regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità dei sindaci, dei consiglieri e degli assessori metropolitani si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 23.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.